

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Convenzione N. del CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA. E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

LICEO ARTISTICO "F. MELOTTI" con sede legale in **Cantù (CO)**, Via **Filippo Andina, n.8** codice fiscale **81003890134** d'ora in poi denominato "**Istituzione Scolastica**", rappresentato dal **Dirigente Scolastico Arch. Anna Proserpio** nata a Lecco (LC) il **30/05/1974**

E

La..... con sede legale in..... Via.....

P.IVA d'ora in poi denominato "**soggetto ospitante**" rappresentato dal Sig.....rappresentante legale, nato a.....il.....

PREMESSO CHE

- per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO)
- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, I percorsi P.C.T.O. costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi P.C.T.O., sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, al Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022, alla Nota Ministero Istruzione n.1998 del 19 agosto 2022 e alle Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l'anno scolastico 2022 -2023 (Vademecum COVID-19 Ministero Istruzione del 28 agosto 2022);
- la legge n.85 del 03 luglio 2023 prevede che il documento di valutazione dei rischi (DVR) delle imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza sia integrato con misure specifiche di prevenzione per gli studenti impegnati nei PCTO e le indicazioni rispetto ai dispositivi di protezione individuale da adottare,

nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L'integrazione al DVR deve essere fornita alla scuola e allegata alla Convenzione:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere, su proposta dell'istituzione scolastica, a titolo gratuito presso le sue strutture uno o più soggetti in tirocinio formativo curriculare volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2;

Il tirocinio ha la durata temporale che sarà definita nel Progetto Formativo individuale entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante.

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in tirocinio è equiparato al lavoratore (ex art. 2, comma 1 lettera a del decreto citato).
3. L'attività di formazione e orientamento del percorso è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor aziendale.
4. Per ciascun allievo beneficiario del tirocinio formativo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato (Progetto Formativo), che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studenti/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
7. Numero, periodi e sedi dei tirocini o dei Project Work saranno concordati fra le parti, in base alla disponibilità del soggetto ospitante e compatibilmente con la concreta realtà organizzativa aziendale e le risorse umane e strumentali nel tempo disponibili.

Art. 3

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto e/o condiviso dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor aziendale, il corretto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di tirocinio, rapportandosi con il tutor aziendale;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;



MOD.N-01/0

- promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente scolastico, Responsabile PCTO, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;
- assiste il Responsabile PCTO nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor aziendale svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di tirocinio;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor aziendale al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor aziendale al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo, nonché di prevenzione dal contagio da virus SARS-CoV-2/Covid-19;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

- rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso di tirocinio contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008.
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di tirocinio, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro e, a tal fine, dichiara che i locali ospitanti gli studenti coinvolti nel progetto sono a norma per igiene, salute e sicurezza con quanto previsto dall'art.18 del D.Leg.81/2008 e che il documento di valutazione dei rischi, tenendo conto della durata e delle mansioni svolte dagli studenti, non prevede rischi specifici per gli studenti in tirocinio;
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor aziendale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo;
- informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ ai beneficiari;
- individuare il tutor aziendale in un soggetto che svolga il ruolo di Preposto ai sensi dell'art.19 del Dlgs 81/2008 che fornirà le informazioni al tirocinante necessarie allo svolgimento in sicurezza delle attività e verificherà il rispetto delle norme di sicurezza previste, oppure designare un tutor aziendale che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- Il soggetto ospitante, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n.85 del 03 luglio 2023, dichiara che il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) contiene le misure specifiche di prevenzione per gli studenti impegnati nei PCTO e le indicazioni rispetto ai dispositivi di protezione individuale da adottare, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti e che lo stesso è parte integrante della presente Convenzione.
- Il datore di lavoro (soggetto ospitante) che accoglie gli studenti e le studentesse ed il Tutor della Scuola, prima di ogni attività di PCTO o Alternanza Scuola-Lavoro è tenuto a effettuare la “valutazione dei rischi”, con particolare riguardo a: mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi in relazione all'età; natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici; movimentazione



MOD.N-01/0

manuale dei carichi; sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti.

Art. 7

- La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità di 3 anni ove non diversamente specificato.

E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere anticipatamente la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

SOGGETTO PROMOTORE

LICEO ARTISTICO "F. MELOTTI" CANTU' (CO)
Il Dirigente Scolastico

SOGGETTO OSPITANTE

Il Rappresentante legale

Cantù,



